

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1772 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2017

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca originari del Canada

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione (UE) 2017/38 del Consiglio ⁽²⁾, il Consiglio ha autorizzato l'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra («l'accordo»).
- (2) L'accordo stabilisce che i dazi doganali sulle importazioni nell'Unione di merci originarie del Canada siano ridotti o eliminati conformemente alla tabella di soppressione dei dazi di cui all'allegato 2-A dell'accordo. L'allegato 2-A dispone che per talune merci la riduzione o l'eliminazione dei dazi doganali sia concessa nei limiti di contingenti tariffari.
- (3) L'allegato 2-A dell'accordo dispone che l'Unione deve gestire alcuni di tali contingenti tariffari secondo il principio «primo arrivato, primo servito». La Commissione dovrebbe gestire tali contingenti tariffari conformemente alle norme sulla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) L'accordo stabilisce che, per beneficiare di tali contingenti tariffari, le merci devono essere conformi alle regole di origine contemplate nell'allegato 5 del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine allegato al suddetto accordo.
- (5) L'accordo, quale pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* GU L 238 del 16 settembre 2017, deve essere applicato in via provvisoria a decorrere dal 21 settembre 2017 ⁽⁴⁾. Onde garantire l'applicazione e la gestione effettive di tali contingenti tariffari concessi nell'ambito dell'accordo che la Commissione gestisce secondo il principio «primo arrivato, primo servito», il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 21 settembre 2017.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono aperti contingenti tariffari dell'Unione per le merci originarie del Canada che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Le merci elencate nell'allegato originarie del Canada e dichiarate per l'immissione in libera pratica nell'Unione sono esenti dai dazi doganali applicabili alle importazioni nell'Unione nei limiti dei rispettivi contingenti tariffari fissati nell'allegato.

Articolo 3

I contingenti tariffari di cui all'allegato sono gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 558).

⁽⁴⁾ Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 238 del 16.9.2017, pag. 9).

